



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 30 "OROBICA OCCIDENTALE" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 272/2025 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, NEI COMUNI DI ROGOLO E COSIO VALTELLINO

ORDINANZA N. 283

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in alcuni tratti della strada provinciale in oggetto, nel territorio dei comuni di Rogolo e Cosio Valtellino, è in corso un intervento di riprofilatura del margine stradale (sbanchinamento), disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 1272 del 9 ottobre 2025, alla ditta TGA & C. Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00997950142), con sede in via delle Prese n. 6 a Sondrio;
- per consentire l'esecuzione dei sopraccitati lavori, con propria ordinanza n. 272 del 1° dicembre 2025, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giornata lavorativa, dal giorno 2 dicembre 2025 fino al giorno 12 dicembre 2025, sulla strada provinciale n. 30 "Orobica occidentale", in vari tratti compresi tra il km 5+380 e il km 6+100 e tra il km 8+500 e il km 10+000, nei comuni di Rogolo e Cosio Valtellino;

VISTA l'istanza pervenuta in data 9 dicembre 2025 e registrata al protocollo n. 42042, con cui la società TGA & C. Costruzioni S.r.L., ha chiesto una proroga della suddetta ordinanza n. 272/2025, poiché i lavori non saranno ultimati entro i tempi previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga della limitazione del traffico a senso unico alternato, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il RUP dell'intervento, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 272/2025, fino a fine lavori e comunque **entro e non oltre il giorno 23 dicembre 2025**.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 272/2025.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- TGA & C. Costruzioni S.r.L. - cell. n. 320 9209819

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società TGA & C. Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società TGA & C. Costruzioni S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 11/12/2025

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantoniere di zona: Alessandro Marco (cell. 329 2106833)